



ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
tel.: +39 06 3218140

MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121
tel.: +39 02 76013359
in partnership with: PG Legal



**Tax Newsletter n. 5 –
Aprile 2020**

**Emergenza economica: le principali novità fiscali del
“decreto liquidità” (D.L. 8.4.2020, n. 23).**

- 1. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato;**
- 2. Non assoggettamento alle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni;**
- 3. Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per l’anno 2020;**
- 4. Crediti d’imposta per spese utili a contrastare la diffusione dell’epidemia Covid-19;**
- 5. Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020;**
- 6. Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 e assistenza fiscale a distanza;**
- 7. Proroga della validità dei certificati di regolarità fiscale rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (c.d. DURF);**
- 8. Sospensione dei termini per ottenere i requisiti necessari ai fini delle agevolazioni “prima casa”.**



EMERGENZA ECONOMICA: LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL “DECRETO LIQUIDITÀ” (D.L. 8.4.2020, N. 23).

L’evento straordinario del Covid-19 che ha colpito tutto il mondo e, con particolare gravità, il nostro Paese ha generato due grandi emergenze: quella umanitaria, di vite stroncate, e quella economica, di distruzione di ricchezza e di strutture produttive. Relativamente a quest’ultima il Governo italiano sta tentando di rimediare attraverso diverse misure volte a preservare la vita delle imprese e sostenere le famiglie colpite della crisi.

Difatti, il 2.3.2020 è stato approvato un primo d.l. n. 9/2020, le cui misure fiscali sono state analizzate con la newsletter n. 3/2020 e, successivamente, il 17.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un altro decreto denominato “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020), contenente una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese, le cui principali novità sono state esaminate con la nostra newsletter n. 4/2020.

A distanza di venti giorni rispetto al d.l. “Cura Italia”, in ritardo rispetto alle aspettative, l’8.4.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 23/2020 denominato “decreto liquidità”, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, per un valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto alle esportazioni, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Con la presente newsletter saranno, nello specifico, analizzate le principali misure fiscali.

1. SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE O DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO.



In aggiunta alle misure già previste con il Decreto “Cura Italia”, il nuovo “decreto liquidità”, prevede la sospensione di alcuni versamenti fiscali.

In particolare, l’art. 18 di tale d.l. dispone:

- (i) la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e IVA;
- (ii) la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
- (iii) la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Tale sospensione riguarda i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020.

I destinatari di tali misure sono i soggetti che hanno subito, nel mese di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, una riduzione del fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi sotto i 50 milioni) e di almeno il 50% (per chi nell’anno precedente ha prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni).

La sospensione di ritenute, trattenute, contributi e premi riguarda anche gli enti non commerciali (compresi il Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Si precisa, inoltre, che ai soggetti, con riduzione del fatturato di almeno il 33%, con domicilio o sede nelle provincie più colpite dal Covid-19 ossia quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, con due modalità alternative:

- (a) in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- (b) mediante rateizzazione fino ad un massimo di n. 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.

2. NON ASSOGGETTAMENTO ALLE RITENUTE D'ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI.

Con il “decreto liquidità” la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo, analizzata con la newsletter n. 4/2020, introdotta con il decreto “Cura Italia” per il periodo 17.3.2020 – 31.3.2020 viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio 2020.

Pertanto, i soggetti che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 ricavi o compensi non superiori a euro 400.000,00 possono scegliere di non essere assoggettati alle ritenute di acconto da parte del sostituto d’imposta sui ricavi e/o compensi percepiti tra il 17.3.2020 ed il 31.5.2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Tale opzione è esercitabile mediante il rilascio da parte dell’interessato di un’apposita dichiarazione e, anche in questo caso, l’ammontare delle ritenute d’acconto non effettuate dal sostituto dovrà essere versato, senza sanzioni e interessi, direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31.7.2020 oppure ratealmente in 5 *tranches* mensili di pari importo, con decorrenza dal mese di luglio 2020.

3. RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L'ANNO 2020.



Un’ulteriore novità introdotta dal decreto in esame è quella relativa al **calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP**.

L’art. 20 del decreto stabilisce che **non si applicano le sanzioni e gli interessi** qualora gli acconti determinati con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso, al 31 dicembre 2019, non siano inferiori all’80% dell’acconto dovuto sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi 2020.

La norma si applica a tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP e riguarda gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31.12.2019.

4. CREDITI D'IMPOSTA PER SPESE UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19.



Un'agevolazione fiscale, contenuta nel precedente decreto "Cura Italia" e già menzionata nella nostra newsletter n. 4/2020, riguarda il credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 20.000,00.

Con il "decreto liquidità", tale agevolazione viene allargata anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali al fine di proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Si precisa che il suddetto credito di imposta è stato introdotto al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro ed è riconosciuto per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

5. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO 2020.

L'art. 21 del "decreto liquidità" prevede una nuova rimessione in termini sui versamenti da effettuare in favore di pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.3.2020 e non versati che il decreto "Cura Italia" aveva prorogato al 20.3.2020.

Con tale norma, i suddetti versamenti, ormai scaduti, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16.4.2020.

6. PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 E ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA.

Una misura adottata dal Decreto esaminato al fine di alleggerire le imprese e i lavoratori autonomi in questo periodo emergenziale riguarda il rinvio della scadenza per l'inoltro della Certificazione Unica dal 31.3.2020 al 30.4.2020.

Si ricorda che un primo slittamento dal 7.3.2020 al 31.3.2020 era stato già previsto dal d.l. 2.3.2020, n. 9, di cui si era già trattato nella newsletter n. 3/2020.

Ciò significa che i sostituti d'imposta non saranno sanzionati per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020 se l'adempimento verrà effettuato entro il 30.4.2020.

Tali soggetti avranno più tempo per adempiere ai propri obblighi mentre dall'altro canto i percipienti e chi presta assistenza fiscale potranno predisporre la documentazione necessaria per presentare la dichiarazione dei redditi ed ottenere gli eventuali rimborsi.

I CAF e i professionisti abilitati possono poi acquisire telematicamente le deleghe, unitamente alla copia del documento d'identità del delegante, dei contribuenti necessarie per gestire l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 (art. 25 "decreto liquidità").

Cessata la situazione emergenziale i contribuenti dovranno consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione inviata telematicamente.

7. PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI REGOLARITÀ FISCALE RILASCIATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (C.D. DURF).



Al fine di evitare, nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, accessi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, il "decreto liquidità" prevede la proroga fino al 30.6.2020 della validità dei certificati c.d. DURF emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29.2.2020.

Come noto, tali documenti consentono alle imprese committenti di non applicare il meccanismo di controllo dell'applicazione delle ritenute fiscali nell'ambito dei contratti di appalto di cui all'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 241/1997.

Si ricorda che la normativa in materia di appalti prescrive, a partire dalle ritenute fiscali relative alle somme corrisposte dal 1.1.2020, l'obbligo dell'appaltatore di trasmettere entro 5 giorni dal versamento gli F24 al committente, contenenti i dati dei lavoratori impiegati nell'appalto, ore di lavoro prestate, importo delle retribuzioni e dettaglio delle ritenute operate.

Il committente sarà tenuto ad una verifica approfondita dei dati indicati.

Le nuove regole in materia di appalti, subappalti e simili non si applicano alle imprese che comunichino al committente il rispetto di determinati requisiti, certificati mediante il Durf rilasciato dall'Agenzia delle Entrate

Si ricorda che tale documento può essere richiesto dall'impresa che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

- (i) risulti in attività da almeno 3 anni;
- (ii) sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- (iii) non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali previsioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

8. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI NECESSARI AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. “prima casa”, l’art. 24 del “decreto liquidità” prevede la sospensione dal 23.2.2020 al 31.12.2020 dei termini per:

- (a) trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
- (b) acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro cinque anni dall’acquisto;
- (c) rivendere la casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di nuova abitazione;
- (d) acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto se inferiori).



I destinatari di tale proroga sono tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. “prima casa”.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Marco Caprini



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CONTATTI:

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39 063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +39 0276013359

www.studiolaommara.it

r.rosigno@studiolaommara.it

e.costarella@studiolaommara.it

p.ferraro@studiolaommara.it

v.lupi@studiolaommara.it

m.caprini@studiolaommara.it